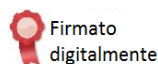


Pubblicato il 21/10/2026



N. 05873 /2026 REG.PROV.CAU.
N. 05347/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5347 del 2026, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Emiliano De Ponti, Sante Enrico Di Giuseppe, Alessandro Facchiano e Salvatore Ricciardi, rappresentati e difesi dall'Avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, nonché Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

A) mediante ricorso introduttivo:

a) dell'Avviso direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 10009 del 15.04.2026 (pubblicato in

pari data sul sito istituzionale), nonché della successiva rettifica operata con Avviso direttoriale prot. n. 11492 del 30.04.2026 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale), recanti l'indizione dei concorsi ex art. 554 del D.Lgs. n. 297/1994 per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie per l'accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle aree dei collaboratori, degli operatori e degli assistenti (ex aree A e B) del personale ATA per l'a.s. 2026/2027 (cd. graduatorie ATA 24 mesi), nella parte in cui disciplinano i criteri di attribuzione dei punteggi per i titoli di servizio discriminando l'espletamento del servizio di leva (ovvero del servizio civile sostitutivo, del servizio nazionale o ancora del servizio universale) a seconda se sia stato svolto o meno in costanza di nomina, con assegnazione di un diverso punteggio;

b) dei conseguenti bandi adottati dagli Uffici Scolastici competenti per territorio (Lazio, Lombardia, Emilia Romagna ed Abruzzo), ivi comprese le tabelle di valutazione dei titoli (A/1, avvertenze punto B) laddove recepiscono la contestata discriminazione relativa all'espletamento del servizio militare e/o civile, ed in particolare:

b.1) dell'Avviso direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, prot. n. 43563 del 21.04.2026 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale) e dei relativi bandi allegati, decreto prot. n. 464 del 21.04.2026;

b.2) dell'Avviso dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, prot. n. 584 del 21.04.2026 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale) e dei relativi bandi allegati, decreto prot. n. 21044 del 20.04.2026;

b.3) dell'Avviso dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, del 21.04.2026 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale) e dei relativi bandi allegati, decreto prot. n. 336 del 21.04.2026;

b.4) dell'Avviso direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, prot. n. 10602 del 21.04.2026 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale) e dei relativi bandi allegati, decreto prot. n. 86 del 21.04.2026 e prot. n. 87 del 21.04.2026;

c) dell'O.M. 23.02.2009 n. 21, prot. n. 2414, recepita nei bandi impugnati, laddove viene introdotta la differenziazione nel punteggio spettante per l'espletamento del servizio militare e/o civile a seconda se svolto o meno in costanza di nomina, e in particolare l'Allegato n. 1, recante le Avvertenze alle Tabelle di valutazione titoli, punto B), ove si dispone che «Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali»;

d) qualora occorra, della circolare del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 8151 del 13.03.2015, recepita nei bandi impugnati, laddove si dispone che il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva viene valutato come servizio svolto presso altri enti pubblici;

e) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti.

B) mediante ricorso per motivi aggiunti

f) del decreto prot. n. 6609 del 17.07.2026 e relativo allegato dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna-Ambito Territoriale di Parma;

g) del decreto prot. n. 11646 del 04.08.2026 e relativo allegato dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo-Ambito Territoriale di l'Aquila;

h) decreto prot. n. 123 del 13.08.2026 e relativo allegato dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia-Ambito Territoriale di Cremona;

i) decreto prot. n. 595 del 21.08.2026 e relativo allegato dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio-Ambito Territoriale di Latina;

l) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2026 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto - impregiudicata qualunque ulteriore approfondita valutazione – che ricorrono nella fattispecie i requisiti del *periculum in mora* e del *fumus boni iuris*, atteso che sulla materia oggetto della presente controversia l'intestata Sezione si è già più volte pronunciata riconoscendo il punteggio pieno di 6 punti a prescindere dal momento in cui il servizio di leva è stato svolto (cfr. in tal senso, *ex multis*, T.A..R. Lazio, sede di Roma, sentenza 5937/2025, secondo la quale *‘Pertanto, giacché il servizio militare di leva non può ricevere un diverso trattamento a fini di carriera nell'amministrazione scolastica, quale titolo di servizio, a seconda che sia stato o meno prestato in costanza di rapporto, poiché una simile discriminazione non è ricavabile a livello legislativo né dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (artt. 485, comma 7, e 569, comma 3), né dal codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (art. 2050), l'amministrazione scolastica dovrà dunque riconoscere ai ricorrenti il maggior punteggio di 6 per il servizio militare di leva da ciascuno di essi assolto ogni anno’*);

Letta, inoltre, l'istanza di notifica per pubblici proclami presentata in tal senso dalla parte ricorrente in sede di ricorso;

Considerato, a tal proposito, che il ricorso ha per oggetto l'accertamento della corretta attribuzione del punteggio per il servizio di leva svolto ai fini delle relative graduatorie ATA, ne deriva che il ricorso deve effettivamente notificato a tutti coloro attualmente inseriti nelle graduatorie interessate in quanto potenziali controinteressati;

Ravvisata, quindi, la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie degli Uffici scolastici interessati, di cui in epigrafe, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Amministrazione, contenente l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi di motivi del ricorso principale, gli estremi dei provvedimenti impugnati e, in calce, la dicitura "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione V del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati".

Ritenuto che parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso venga debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici).

Spese di lite di fase al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) accoglie la domanda cautelare e conseguentemente dispone il riconoscimento ai ricorrenti, in via provvisoria, del punteggio di 6 punti per ogni anno di servizio di leva/sostitutivo svolto, con aggiornamento delle graduatorie interessate.

Nel contempo dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa l'udienza di merito per la data del 10 marzo 2027, ore di rito.

Spese di lite al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Francesco Elefante, Consigliere, Estensore

Francesco Baiocco, Referendario

L'ESTENSORE
Francesco Elefante

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO